Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - **Martedì, 13 marzo 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

Regione Lazio

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1979, n. 73.

Erezione in ente morale della fondazione « Casa di Redenzione », in Spoleto.

N. 73. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, la fondazione « Casa di Redenzione », in Spoleto, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1979
Registro n. 5 *Interno, foglio n.* 329

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1978.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato della nave rifornitrice di squadra « Vesuvio ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;
Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Articolo unico

La nave rifornitrice di squadra « Vesuvio » viene iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 31 ottobre 1978.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1978

PERTINI

RUFFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *febbraio* 1979
Registro n. 7 *Difesa, foglio n.* 3

(2114)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1978.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Bianchi, in Milano, stabilimento in Zingonia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 28 febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Bianchi, con sede in Milano e stabilimento in Zingonia, con effetto dal 1° ottobre 1977;
Visti i decreti ministeriali 31 maggio 1977, 5 ottobre 1977 e 24 febbraio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Bianchi, con sede in Milano e stabilimento a Zingonia, è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(2146)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1979.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore di produzione delle confezioni in serie, operanti nel comune di Ferentino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 26 febbraio 1977 di dichiarazione di crisi delle aziende industriali del settore di produzione delle confezioni in serie, operanti nel comune di Ferentino (Frosinone), con effetto dal 1° ottobre 1976;
Considerato che la crisi delle suddette aziende e conseguentemente le sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro dei dipendenti delle stesse hanno avuto inizio il 1° luglio 1976;
Ritenuta la necessità di modificare la data di decorrenza del trattamento straordinario di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 26 febbraio 1977;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore di produzione delle confezioni in serie, operanti nel comune di Ferentino (Frosinone), con effetto dal 1° luglio 1976.

Il presente decreto sostituisce quello datato 26 febbraio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(2149)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Salizid » compresse, nella confezione flacone da 25 × mg 100, nonché la relativa serie pediatrico-granulato nella confezione flacone da 120 g, della ditta Effeppi farmaceutici, in Roma. (Decreto di revoca n. 5409/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 24 aprile 1958 e 21 maggio 1957, con i quali vennero registrate ai numeri 10001 e 10001/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Salizid » compresse, nella confezione flacone da 25 × mg 100, e la relativa serie pediatrico-granulato nella confezione flacone da 120 g circa, a nome della ditta Effeppi farmaceutici, con sede in Roma, via Tiburtina, km 14,400, preparata nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento, approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Salizid » compresse, nella confezione da 25 × mg 100 nonché la relativa serie pediatrico-granulato, nella confezione flacone da 120 g circa e registrata rispettivamente ai numeri 10001 e 10001/A in data 24 aprile 1958 e 21 maggio 1957 a nome della ditta Effeppi farmaceutici, con sede in Roma, via Tiburtina, km 14,400.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(1780)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pillole purgative alla fenolftaleina », della ditta Laboratorio farmaceutico della Chiesa di S. Agostino, in Genova. (Decreto di revoca n. 5387/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 15 aprile 1957, col quale venne registrata al n. 12325 la specialità medicinale denominata « *Pillole purgative alla fenolftaleina* », a nome della ditta Laboratorio farmaceutico della Chiesa di S. Agostino, con sede in Genova, via Canale, 4/R, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento, approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pillole purgative alla fenolftaleina », registrata al n. 12325 in data 15 aprile 1957, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico della Chiesa di S. Agostino, con sede in Genova, via Canale, 4/B.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(1765)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Alocit », nella confezione da 45 e 20 confetti, prodotta dalla ditta estera Dr. H. Grossmann e C. di Basilea, rappresentata in Italia dalla ditta Riofarm, in Legnano. (Decreto di revoca numero 5408/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 20 ottobre 1952 e 9 gennaio 1953, con i quali venne registrata al n. 7191 la specialità medicinale denominata « Alocit », nella confezione da 45 e 20 confetti prodotte dalla ditta estera Dr. H. Grossmann e C. di Basilea (Svizzera) ed intestata alla ditta stessa rappresentata in Italia dalla ditta Riofarm, con sede in Legnano (Milano), via Meucci, 11;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento, approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Alocit », nella confezione da 45 e 20 confetti, prodotta dalla ditta estera Dr. H. Grossmann e C. di Basilea (Svizzera), registrata al n. 7191 in data 20 ottobre 1952 e 9 gennaio 1953, intestata alla ditta stessa rappresentata in Italia dalla ditta Riofarm, con sede in Legnano (Milano), via Meucci, 11.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(1781)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Confetti lassativi Elda », nella confezione 20 confetti, della ditta Cassina Umberto, in Chiavari. (Decreto di revoca n. 5389/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 27 ottobre 1959 e 11 settembre 1963, con i quali venne registrata al n. 16141 la specialità medicinale denominata « Confetti lassativi Elda », nella confezione 20 confetti, a nome della ditta Cassina Umberto, con sede in Chiavari (Genova), via Ravaschieri, 77/16, preparata nell'officina farmaceutica della ditta G. Ogna e Figli, con sede in Milano, via G. Farini, 63;

Considerato che la suddetta specialità medicinale contiene Podofillina e accertato che, il Podofillo risulta sprovvisto di sicura e costante attività lassative, non privo di effetti secondari e dotato di una certa tossicità e inoltre che appare di difficile ed indaginoso controllo analitico, specialmente nel caso in cui sia associato con altri farmaci;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento, approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha fatto pervenire le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Confetti lassativi Elda », nella confezione 20 confetti, registrata al n. 16141 in data 27 ottobre 1959 e 11 settembre 1963, a nome della ditta Cassina Umberto, con sede in Chiavari (Genova), via Ravaschieri, 77/16.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1979

(1759) *Il Ministro*: ANSELMI

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Gasteral », nella confezione 40 compresse, della ditta L.A.I.F. - Laboratori associati industria farmaceutica, in Torino. (Decreto di revoca n. 5386/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 5 novembre 1959, con il quale venne registrata al n. 12525 la specialità medicinale denominata « Gasteral », nella confezione da 40 compresse, a nome della ditta L.A.I.F. - Laboratori associati industria farmaceutica, con sede in Torino, via Pesaro n. 24/A, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento, approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa,

per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Gasteral », nella confezione da 40 compresse, registrate al n. 12525 in data 5 novembre 1959, a nome della ditta L.A.I.F. - Laboratori associati industria farmaceutica, con sede in Torino, via Pesaro n. 24/A.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(1766)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Enteritan », nella confezione da 20 compresse, prodotta dalla ditta Dr. H. Grossmann e C. di Basilea, rappresentata in Italia dalla ditta Riofarm, in Legnano. (Decreto di revoca numero 5407/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 2 gennaio 1953, con il quale venne registrata al n. 7369 la specialità medicinale denominata « Enteritan », nella confezione da 20 compresse, prodotta dalla ditta Dr. H. Grossmann e C. di Basilea (Svizzera) ed intestata alla ditta stessa rappresentata in Italia dalla ditta Riofarm, con sede in Legnano (Milano), già sita in Busto Arsizio;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento, approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Enteritan » nella confezione da 20 compresse prodotta dalla ditta Dr. H. Grossmann e C. di Basilea (Svizzera), registrata al n. 7369 in data 2 gennaio 1953 ed intestata alla ditta stessa rappresentata in Italia dalla ditta Riofarm, con sede in Legnano (Milano), già sita in Busto Arsizio.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(1782)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Eucoril », nella preparazione flacone da gocce 20 cc, della ditta Laboratori Smart, in Torino, e prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta Euterapica, in Torino. (Decreto di revoca n. 5381/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 8 luglio 1949 e 3 febbraio 1952, con i quali venne registrata al n. 2158 la specialità medicinale denominata « Eucoril » flacone gocce da 20 cc, a nome della ditta Laboratori Smart, con sede in Torino, via B. Vittone n. 14 prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta Euterapica, con sede in Torino, via Moncalvo n. 29;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento, approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Eucoril », nella preparazione flacone gocce 20 cc, registrata al n. 2158, in data 8 luglio 1949 e 3 febbraio 1952 a nome della ditta «Laboratori Smart», con sede in Torino, via B. Vittone, 14, e prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta Euterapica, con sede in Torino, via Moncalvo, 29;

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(1776)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ditiamina », nella confezione da 30 compresse da g 0,050, della ditta Benros medicinali, in Trescore Balneario. (Decreto di revoca n. 5412/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 26 gennaio 1963 e 15 giugno 1971, con i quali venne registrata al n. 19552 la specialità medicinale denominata « Ditiamina » confezione 30 compresse da gr 0,050, a nome della ditta Benros medicinali, con sede in Trescore Balneario, Cenate Sotto (Bergamo), preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento, approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934. n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ditiamina », nella confezione da 30 compresse da gr 0,050, registrata al n. 19552, in data 26 gennaio 1963 e 15 giugno 1971, a nome della ditta « Benros medicinali, con sede in Trescore Balneario, Cenate Sotto (Bergamo).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(1777)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Piacenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Piacenza;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Piacenza, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 19.615

salariati fissi:

comuni . . . . L. 15.362
qualificati . . . . » 16.756
specializzati . . . . » 18.574

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1666)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Rovigo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Rovigo;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Rovigo, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 18.444

salariati fissi:

comuni . . . . L. 14.768
qualificati . . . . » 16.107
specializzati . . . . » 17.445

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1663)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Reggio Emilia;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Reggio Emilia sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 19.682

salariati fissi:

comuni . . . . L. 16.289
qualificati . . . . » 17.585
specializzati . . . . » 18.794

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1664)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Isernia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Isernia;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Isernia, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 18.111

salariati fissi:

comuni . . . . L. 16.171
qualificati . . . . » 17.297
specializzati . . . . » 18.345

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1655)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Asti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Asti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nalla provincia di Asti, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 18.039

salariati fissi:

comuni . . . . L. 15.455
qualificati . . . . » 16.638
specializzati . . . . » 17.743

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1662)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Teramo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Teramo;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Teramo, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 20.503

salariati fissi:

comuni . . . . L. 15.928
qualificati . . . . » 17.343
specializzati . . . . » 18.648

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1659)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Ragusa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contràtto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Ragusa;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Ragusa, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 18.215

salariati fissi:

comuni . . . . L. 14.977
qualificati . . . . » 16.070
specializzati . . . . » 17.139

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1658)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Belluno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Belluno;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Belluno, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 18.694

salariati fissi:

comuni . . . . L. 14.992
qualificati . . . . » 16.238
specializzati . . . . » 17.832

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1661)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Como.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Como;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Como, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 19.285

salariati fissi:

comuni . . . . L. 15.990
qualificati . . . . » 17.249
specializzati . . . . » 18.487

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1667)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Ancona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Ancona;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Ancona, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 17.840

salariati fissi:

comuni . . . . L. 14.637
qualificati . . . . » 15.800
specializzati . . . . » 16.883

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1660)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica Enel.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 10 aprile 1978, con il quale è stata accertata nell'area del comune di Brindisi la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica Enel, sospesi dal 10 aprile 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 20 maggio 1978, 5 settembre 1978 e 14 novembre 1978 di concessione per nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica Enel;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola a favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per

il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica Enel, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 20 maggio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2150)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1979.

Ulteriore rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, che approva il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, che, a modifica e ad integrazione del richiamato regolamento stabilisce tra l'altro che le elezioni hanno luogo in una giornata festiva e proseguono, ove ritenuto necessario, fino alle ore 14 del giorno successivo;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1978, con il quale per lo svolgimento delle succitate elezioni era stata fissata la data del 25 marzo 1979;

Visto il fonogramma n. 66500 del 22 corrente febbraio, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto il rinvio al 18 novembre 1979 della data delle elezioni stesse;

Ravvisata la necessità di rideterminare la data delle elezioni medesime in conformità ai citati decreto del Presidente della Repubblica n. 41/79 e fonogramma n. 66500;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero del turismo e dello spettacolo avranno luogo il giorno 18 novembre 1979 dalle ore 8 alle ore 20 e proseguiranno fino alle ore 14 del successivo giorno 19.

Art. 2.

Tutti i termini e tutte le scadenze si intendono prorogate in relazione alla nuova data delle elezioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonchè nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Roma, addì 22 febbraio 1979

Il Ministro: PASTORINO

(2219)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del setore ferramenta ed affini, operanti nella provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore ferramenta ed affini, operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 1° gennaio 1977;

Visti i decreti ministeriali 22 febbraio 1978, 23 febbraio 1978, 28 marzo 1978, 15 giugno 1978, 27 settembre 1978 e 13 dicembre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore ferramenta ed affini, operanti nella provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 12 dicembre 1977, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ferramenta ed affini, operanti nella provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2147)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramica, operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,

l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore ceramica, operanti nella provincia di Napoli;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 20 giugno 1977;

Visti i decreti ministeriali 28 luglio 1978, 26 settembre 1978, 27 settembre 1978 e 13 dicembre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore ceramica, operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramica, operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2148)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1979.

Ulteriore rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione per gli impiegati civili del Ministero della difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1978, con il quale, tra l'altro, sono state indette per il giorno 29 ottobre 1978 le elezioni dei rappresentanti del personale civile nel consiglio di amministrazione;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1978, con il quale, le dette elezioni sono state rinviate al 25 marzo 1979, dalle ore 8 alle ore 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41;

Vista la nota n. 66500 del 22 febbraio 1979, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, considerate le difficoltà organizzative conseguenti alle modifiche apportate dal succitato decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, prospetta la necessità di rinviare le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione alla data del 18 novembre 1979;

Riconosciuta la necessità che le citate elezioni proseguano fino alle ore 14 del giorno successivo;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 2 del decreto ministeriale 9 novembre 1978 è modificato nel senso che le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per gli impiegati civili, già indetto per il giorno 29 ottobre 1978 e successivamente rinviate al 10 dicembre 1978 prima ed al 25 marzo 1979 poi, sono ulteriormente rinviate al giorno 18 novembre 1979, con inizio alle ore 8 fino alle ore 20 e proseguiranno il giorno successivo dalle ore 8 alle ore 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale ufficiale del Ministero, ai sensi dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 721 citato nelle premesse.

Roma, addì 24 febbraio 1979

Il Ministro: RUFFINI

(2116)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Arezzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Arezzo;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Arezzo, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti	L.	19.158
salariati fissi:		
comuni	L.	15.562
qualificati	»	16.884
specializzati	»	18.104

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2203)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1979.

Sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale del Friuli-Venezia Giulia per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Letta la nota n. 619 del 7 febbraio 1979, con la quale il presidente della corte d'appello di Trieste comunica che il sig. Franco Franco è stato collocato a riposo in data 31 dicembre 1978;

Visto il proprio decreto 26 maggio 1978, col quale Franco Franco era stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale presso la corte d'appello di Trieste;

Poiché è necessario procedere alla sostituzione del componente con altra persona indicata nella terna proposta dal consiglio di amministrazione, seduta del 4 maggio 1978;

Decreta:

Occhipinti Pietro, direttore di sezione di cancelleria nella procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Trieste, è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale del Friuli-Venezia Giulia, in sostituzione di Franco Franco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 6 marzo 1979

Il Ministro: BONIFACIO

(2138)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1979.

Sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale di Marche-Umbria per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Letta la nota n. 1 del 13 gennaio 1979, con la quale il presidente della commissione elettorale circoscrizionale di Ancona comunica che il sig. Pacco Giuseppe ha chiesto di essere esonerato dall'incarico di componente perché trasferito alla pretura di Pesaro;

Visto il proprio decreto 26 maggio 1978, col quale Pacco Giuseppe era stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale presso la corte d'appello di Ancona;

Poiché è necessario procedere alla sostituzione del componente con altra persona indicata nella terna proposta dal consiglio di amministrazione, seduta del 4 maggio 1978;

Decreta:

Paoletti Patrizia, segretario nel tribunale di Ancona, è nominata componente della commissione elettorale circoscrizionale di Marche-Umbria, in sostituzione di Pacco Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 6 marzo 1979

Il Ministro: BONIFACIO

(2139)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1979.

Costituzione del comitato consultivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero per il quadriennio 1979-83.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1978, n. 818, entrato in vigore il 7 gennaio 1979, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero, ed, in particolare, l'art. 10 che prevede la nomina con decreto del Ministro del commercio con l'estero, del comitato consultivo dell'Istituto, composto da sette membri, dei quali uno designato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e sei scelti dal Ministro medesimo tra i presidenti ed i vice presidenti delle organizzazioni degli operatori economici dei settori industria, commercio, artigianato ed agricoltura, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Atteso che il secondo comma dell'art. 14 del predetto decreto del Presidente della Repubblica prevede che la nomina di tale organo avvenga entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica medesimo;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla nomina di detto comitato, fermo restando che, in base al terzo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica citato, gli organi previsti dal precedente ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero rimarranno in carica fino alla nomina degli organi previsti dagli articoli 7, 9 e 12 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica;

Viste le designazioni fatte dalle organizzazioni interessate;

Decreta

Art. 1.

Il comitato consultivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero, per il quadriennio decorrente dalla data del presente decreto, è composto come segue:

Carli dott. Guido, presidente della Confederazione generale dell'industria italiana;

Spinella dott. Giuseppe, presidente della Confederazione italiana della piccola e media industria;

Serra dott. Giandomenico, presidente della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Germozzi dott. Manlio, presidente della Confederazione generale italiana artigianato;

Orlando dott. Giuseppe, presidente della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;

Massacesi dott. Ettore, presidente dell'associazione sindacale Intersind;

Campione prof. Giuseppe, presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Messina.

Al dott. Guido Carli è conferita la presidenza del comitato consultivo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1979

Il Ministro: OSSOLA

(2360)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzone per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati alcuni punzoni recanti il seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnato alla ditta a fianco di esso indicata, *la quale ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio* stesso:

Provincia di Milano:

«941-MI» (un punzone): Pasquale Angelo, in Corsico, via Brunelleschi, 4.

(2108)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Proletaria di consumo in Fagnano Olona - Società cooperativa a r.l.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1979, il rag. Liano Pozzi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Proletaria di consumo in Fagnano Olona - Società cooperativa a r.l., in Fagnano Olona (Varese), in sostituzione dell'avv. Gian Luigi Ceriotti.

(1880)

Scioglimento di quarantadue società cooperative

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1979 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia S. Paolo, soc. coop. a r.l., in Carobbio degli Angeli (Bergamo), costituita per rogito Rosso in data 5 settembre 1964, rep. n. 11399, reg. soc. n. 5360;

2) società cooperativa edilizia S. Giorgio, soc. coop. a r.l., in Lovere (Bergamo), costituita per rogito Lisi in data 16 gennaio 1958, rep. n. 10591, reg. soc. n. 4048;

3) società cooperativa edilizia Perseo, soc. coop. a r.l., in Brescia, costituita per rogito Treccani Chinelli in data 30 novembre 1955, rep. n. 21308/7280, reg. soc. n. 5086;

4) società cooperativa di consumo La Provvidenza, società coop. a r.l., in Castellanza (Varese), costituita per rogito Visentini in data 13 gennaio 1924, rep. n. 403, reg. soc. n. 1726;

5) società cooperativa edilizia Cooperativa edificatrice F.E.R.G.A.L., soc. coop. a r.l., in Gallarate (Varese), costituita per rogito Fantasia in data 13 febbraio 1971, rep. n. 50157, reg. soc. n. 8108;

6) società cooperativa edilizia Sommacasa, soc. coop. a r.l., in Somma Lombardo (Varese), costituita per rogito Fantasia in data 20 novembre 1971, rep. n. 52643, reg. soc. n. 8301;

7) società cooperativa edilizia Zenina, soc. coop. a r.l., in Viggiù (Varese), costituita per rogito Zito in data 8 maggio 1971, rep. n. 104269, reg. soc. n. 6187;

8) società cooperativa edilizia Le Due Torri, soc. coop. a r.l., in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 1° aprile 1958, rep. n. 10929, reg. soc. n. 3897;

9) società cooperativa edilizia Cooperativa edificatrice tra braccianti e salariati agricoli «Achille Grandi», soc. coop. a r.l., in Carpaneto Piacentino (Piacenza) costituita per rogito Viscardo Tagliaferro in data 1° aprile 1962, rep. n. 7238, reg. soc. numero 2377;

10) società cooperativa edilizia Abitazione impiegati ed operai Elektra, soc. coop. a r.l., in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), costituita per rogito Ugolotti in data 11 gennaio 1965, rep. n. 21789, *reg. soc. n. 2617;*

11) società cooperativa edilizia Primavera, soc. coop. a r.l., in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), costituita per rogito Ciappa in data 10 aprile 1973, rep. n. 23418, reg. soc. n. 3398;

12) società cooperativa edilizia La Madonnina, soc. cooperativa a r.l., in Lucca, costituita per rogito Ciocciola in data 7 dicembre 1964, rep. n. 34914, reg. soc. n. 3980;

13) società cooperativa edilizia Libertas, soc. coop. a r.l., in Lucca, costituita per rogito Zappelli in data 27 dicembre 1949, rep. n. 20049, reg. soc. n. 2205;

14) società cooperativa edilizia Torre Guinigi, soc. coop. a r.l., in Lucca, costituita per rogito Bertoni in data 25 febbraio 1963, rep. n. 62205, reg. soc. n. 3675;

15) società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa edile della C.I.S.L., soc. coop. a r.l., in Careggine (Lucca), costituita per rogito Lazzareschi in data 30 gennaio 1969, rep. n. 666, reg. soc. n. 3133;

16) società cooperativa edilizia Ars, soc. coop. a r.l., in Ancona, costituita per rogito Salvatore in data 24 giugno 1970, rep. n. 56075, reg. soc. n. 5047;

17) società cooperativa edilizia Barbara, soc. coop. a r.l., in Barbara (Ancona), costituita per rogito Scoccianti in data 12 maggio 1972, rep. n. 4865, reg. soc. n. 5468;

18) società cooperativa di produzione e lavoro Maglieria Tania, soc. coop. a r.l., in Senigallia (Ancona), costituita per rogito Mazzetti in data 5 gennaio 1973, rep. n. 17118, reg. soc. n. 5686;

19) società cooperativa edilizia Record, soc. coop. a r.l., in Ascoli Piceno, costituita per rogito Amadio in data 16 novembre 1977, rep. n. 24628/3190, reg. soc. n. 2187;

20) società cooperativa di produzione e lavoro Lavori edili stradali idraulici - C.L.E.S.I., soc. coop. a r.l., in Umbertide (Perugia), costituita per rogito Donati Guerrieri in data 18 gen*naio 1961, rep. n. 35904, reg. soc. n. 2681;*

21) società cooperativa edilizia Salvitelle, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Via in data 14 luglio 1966, rep. n. 920, reg. soc. n. 568/66;

22) società cooperativa edilizia Le Mainarde, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Percuoco in data 7 ottobre 1974, rep. n. 1231, reg. soc. n. 2050;

23) società cooperativa edilizia Delphino, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 2 dicembre 1969, rep. n. 40530, reg. soc. n. 838;

24) società cooperativa di produzione e lavoro Medaglia d'oro Tito Minniti, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito De Luca in data 21 marzo 1959, rep. n. 33862, reg. soc. numero 113;

25) società cooperativa edilizia Vesevina, soc. coop. a r.l., in Ottaviano (Napoli), costituita per rogito Angelone in data 6 novembre 1974, rep. n. 54240, reg. soc. n. 2094;

26) società cooperativa edilizia Coralba, soc. coop. a r.l., in Portici (Napoli), costituita per rogito Iazzetti in data 24 marzo 1970, rep. n. 45114, reg. soc. n. 295/70;

27) società cooperativa edilizia Aurora, soc. coop. a r.l., in Salerno, costituita per rogito Gaspare Monaco in data 2 marzo 1970, rep. n. 45025, reg. soc. n. 4365;

28) società cooperativa edilizia Doria, soc. coop. a r.l., in Salerno, costituita per rogito Giuliani in data 24 gennaio 1974, rep. n. 47555, reg. soc. n. 5396/6478;

29) società cooperativa edilizia Luigi Morelli, soc. coop. a r.l., in Salerno, costituita per rogito Spirito in data 3 luglio 1965, rep. n. 105340, reg. soc. n. 3645;

30) società cooperativa edilizia La Concordia, soc. cooperativa a r.l., in Salerno, costituita per rogito Di Fluri in data 24 marzo 1973, rep. n. 119507, reg. soc. n. 5034;

31) società cooperativa edilizia Letizia, soc. coop. a r.l., in Salerno, costituita per rogito Giuliani in data 31 gennaio 1974, rep. n. 47593, reg. soc. n. 5455/6535;

32) società cooperativa edilizia Rosa Rosa, soc. coop. a r.l., in Salerno, costituita per rogito Giuliani in data 21 gennaio 1974, rep. n. 47545, reg. soc. n. 5389/6469;

33) società cooperativa edilizia Bianca, soc. coop. a. r.l., in Salerno, costituita per rogito Giuliani in data 21 gennaio 1974, rep. n. 47544, reg. soc. n. 5390/6470;

34) società cooperativa edilizia Madonna di Fatima, società coop. a r.l., in Salerno, costituita per rogito Monica Achille in data 4 febbraio 1972, rep. n. 352992, reg. soc. n. 4665;

35) società cooperativa di pesca Pescatori S. Francesco d'Assisi, soc. coop. a r.l., in Cetara (Salerno), costituita per rogito Sisto in data 18 gennaio 1972, rep. n. 5945, reg. soc. n. 4634;

36) società cooperativa agricola Orticola Paganese C.O.P., soc. coop. a r.l., in Pagani (Salerno), costituita per rogito Squillante in data 16 febbraio 1965, rep. n. 18715, reg. società *n. 3741;*

37) società cooperativa edilizia La Popolare, soc. coop. a r.l., in Roccapiemonte (Salerno), costituita per rogito D'Agostino in data 15 settembre 1965, rep. n. 43949, reg. soc. n. 3679;

38) società cooperativa edilizia S. Maria delle Grazie, soc. coop. a r.l., in Scafati (Salerno), costituita per rogito Trotta in data 12 ottobre 1970, reg. soc. n. 4410;

39) società cooperativa edilizia Bel Nido, soc. coop. a r.l., in Vietri sul Mare (Salerno), costituita per rogito D'Anna in data 10 marzo 1964, rep. n. 334, reg. soc. n. 3448;

40) società cooperativa edilizia Edilfamiglia, soc. coop. a r.l., in Spinazzola (Bari), costituita per rogito Falciola in data 22 settembre 1966, reg. soc. n. 2155;

41) società cooperativa edilizia Partenone, soc. coop. a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Gervasio in data 3 luglio 1973, rep. n. 30160, reg. soc. n. 2055;

42) società cooperativa edilizia Candida, soc. coop. a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Scornajenghi in data 26 settembre 1972, rep. n. 97116, reg. soc. n. 1990.

(1881)

Scioglimento di cinquantadue società cooperative

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1979 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Asphodele, soc. coop. a r.l., in Milano, costituita per rogito Cazzaniga Donesmondi in data 6 marzo 1974, rep. n. 15264/1602, reg. soc. n. 159105;

2) società cooperativa edilizia Popolare uno, soc. coop. a r.l., in Milano, costituita per rogito Cazzaniga Donesmondi in data 6 marzo 1974, rep. n. 15263/1601, reg. soc. n. 159106;

3) società cooperativa edilizia Il Giglio, soc. coop. a r.l., in Abbiategrasso (Milano), costituita per rogito Castoldi in data 4 settembre 1971, rep. n. 16392, reg. soc. n. 146782;

4) società cooperativa edilizia Quartiere Parco, soc. coop. a r.l., in Mede Lomellina (Milano), costituita per rogito Peloni in data 2 aprile 1969, rep. n. 9628, reg. soc. n. 1945;

5) società cooperativa edilizia Degli Angeli, soc. coop. a r.l., in Carobbio degli Angeli (Bergamo), costituita per rogito Anselmo in data 7 febbraio 1974, rep. n. 37111, reg. soc. n. 9231;

6) società cooperativa di produzione e lavoro Lavoratori romanesi, soc. coop. a r.l., in Romano di Lombardia (Bergamo), costituita per rogito Basciano in data 27 marzo 1960, rep. n. 379/69, reg. soc. n. 4332;

7) società cooperativa edilizia Put Castel, soc. coop. a r.l., in Brembate (Bergamo), costituita per rogito Squillaci in data 14 dicembre 1974, rep. n. 1725, reg. soc. n. 9887;

8) società cooperativa edilizia Stella, soc. coop. a r.l., in Crema (Cremona), costituita per rogito Ferrigno in data 16 aprile 1972, rep. n. 13716/3978, reg. soc. n. 948/75;

9) società cooperativa edilizia Cooperativa edilizia Soresina, soc. coop. a r.l., in Soresina (Cremona), costituita per rogito Ferrigno in data 19 giugno 1971, rep. n. 12538/3585, reg. soc. n. 2850;

10) società cooperativa edilizia Lobia, soc. coop. a r.l., in Este (Padova), costituita per rogito Valdini in data 1° febbraio 1970, rep. n. 28262, reg. soc. n. 7084;

11) società cooperativa edilizia Impiegati provinciali amministrazione finanziaria - C.E.I.P.A.F., soc. coop. a r.l., in Treviso, costituita per rogito Galanti in data 1° marzo 1954, rep. n. 21480, reg. soc. n. 2818;

12) società cooperativa edilizia La Casa, soc. coop. a r.l., in Monastier (Treviso), costituita per rogito Biadene in data 23 giugno 1972, rep. n. 19118, reg. soc. n. 6171;

13) società cooperativa edilizia CA-SE, soc. coop. a r.l., in Torino, costituita per rogito Rinaudo in data 14 settembre 1973, rep. n. 6024/942, reg. soc. n. 1590;

14) società cooperativa edilizia Tirrenia, soc. coop. a r.l., in Moncalieri (Torino), costituita per rogito Viriglio in data 19 giugno 1975, rep. n. 402289, reg. soc. n. 1271/75;

15) società cooperativa edilizia Anna, soc. coop. a r.l., in Vercelli, costituita per rogito Cherchi in data 3 luglio 1974, rep. n. 5267, reg. soc. n. 2742;

16) società cooperativa di produzione e lavoro C.I.E.T. - Cooperativa impianti elettro termici, soc. coop. a r.l., in Piacenza, costituita per rogito del Giudice in data 19 aprile 1973, repertorio n. 18084, reg. soc. n. 3399;

17) società cooperativa edilizia Edificatrice autisti impiegati turismo - A.I.T., soc. coop. a r.l., in Rimini (Forlì), costituita per rogito Trombetti in data 31 marzo 1971, rep. n. 35805, reg. soc. n. 1085;

18) società cooperativa edilizia Domus, soc. coop. a r.l., in Codigoro (Ferrara), costituita per rogito Carpanelli in data 25 marzo 1971, rep. n. 2008, reg. soc. n. 3433;

19) società cooperativa di consumo Mercato delle erbe, soc. coop. a r.l., in Bologna, costituita per rogito De Socio in data 30 maggio 1974, rep. n. 57386, reg. soc. n. 21291;

20) società cooperativa edilizia Edilfamiglia, soc. coop. a r.l., in Assisi (Perugia), costituita per rogito Clementi in data 25 luglio 1972, rep. n. 140, reg. soc. n. 4431;

21) società cooperativa edilizia Ausoterni, soc. coop. a r.l., in Terni, costituita per rogito Alcini in data 9 dicembre 1974, rep. n. 33436, reg. soc. n. 16/75;

22) società cooperativa edilizia Trieste Prima, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Livreri (in Milano) in data 14 marzo 1974, rep. n. 269580, reg. soc. n. 30461;

23) società cooperativa di produzione e lavoro CO.P.E. - Cooperativa pubblici esercizi, soc. coop. a r.l., in Chieti, costituita per rogito Cracchiolo in data 28 settembre 1961, rep. n. 12552, reg. soc. n. 587;

24) società cooperativa edilizia La nuova villa, soc. coop. a r.l., in Crecchio (Chieti), costituita per rogito Marciante in data 8 gennaio 1970, rep. n. 165, reg. soc. n. 880;

25) società cooperativa edilizia Concorde 2000, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito De Nigris in data 25 settembre 1972, rep. n. 2232, reg. soc. n. 3543/72;

26) società cooperativa edilizia Datafro, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Cinotti in data 20 novembre 1970, rep. n. 21586, reg. soc. n. 3283/70;

27) società cooperativa di produzione e lavoro Alfa, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Marini in data 31 gennaio 1975, rep. n. 40324, reg. soc. n. 664/75;

28) società cooperativa edilizia Costa calda, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Pennacchio in data 7 marzo 1975, rep. n. 79779, reg. soc. n. 1069/75;

29) società cooperativa edilizia Colombo Europa, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Brucculeri in data 26 luglio 1971, rep. n. 6300, reg. soc. n. 2663/71;

30) società cooperativa edilizia ACLI Laurentino N. Sedici, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Cappello in data 21 gennaio 1971, rep. n. 7723, reg. soc. n. 2064;

31) società cooperativa edilizia Domus, soc. coop. a r.l., in Sabaudia (Latina), costituita per rogito Mazzarella in data 1° marzo 1975, rep. n. 35627, reg. soc. n. 4354;

32) società cooperativa edilizia Pomezia Surgens, soc. coop. a r.l., in Pomezia (Roma), costituita per rogito Cinque in data 21 aprile 1958, rep. n. 29370, reg. soc. n. 952/58;

33) società cooperativa edilizia Tiberio, soc. coop. a r.l., in Sperlonga (Latina), costituita per rogito Di Macco in data 19 luglio 1974, rep. n. 87438, reg. soc. n. 4155;

34) società cooperativa edilizia Elena, soc. coop. a r.l., in Sperlonga (Latina), costituita per rogito Fiore in data 21 novembre 1974, rep. n. 115163, reg. soc. n. 4234;

35) società cooperativa edilizia Apollo, soc. coop. a r.l., in Rieti, costituita per rogito Cicconetti in data 6 maggio 1970, rep. n. 1875, reg. soc. n. 744;

36) società cooperativa edilizia Neo Oikia, soc. coop. a r.l., in Alatri (Frosinone), costituita per rogito Valenzi in data 8 novembre 1973, rep. n. 155767, reg. soc. n. 1838;

37) società cooperativa di produzione e lavoro Cleside, soc. coop. a r.l., in Esperia (Frosinone), costituita per rogito Mollo Mario in data 2 settembre 1969, rep. n. 12364, reg. soc. n. 157/70;

38) società cooperativa edilizia Tevere, soc. coop. a r.l., in Castiglione in Teverina (Viterbo), costituita per rogito Togandi in data 17 giugno 1972, rep. n. 264, reg. soc. n. 2003;

39) società cooperativa edilizia Regione Campania Boscotrecase n. 148, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito De Vivo in data 4 marzo 1974, rep. n. 199769, reg. soc. n. 1569;

40) società cooperativa edilizia Agrippina seconda, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Tafuri in data 12 settembre 1975, rep. n. 53928, reg. soc. n. 1405;

41) società cooperativa edilizia Renoir, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Piccinni in data 7 febbraio 1975, rep. n. 181577, reg. soc. n. 347;

42) società cooperativa di produzione e lavoro S.A.C.E. - Società appalti costruzioni edili, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito di Transo in data 19 febbraio 1971, rep. numero 61002, reg. soc. n. 214/71;

43) società cooperativa edilizia Sidercasa, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Di Majo in data 20 ottobre 1975, rep. n. 30314, reg. soc. n. 1748;

44) società cooperativa mista La Caivanese, soc. coop. a r.l., in Caivano (Napoli), costituita per rogito Fusco in data 20 ottobre 1975, rep. n. 86219, reg. soc. n. 1657;

45) società cooperativa edilizia Ercolano, soc. coop. a r.l., in Ercolano (Napoli), costituita per rogito Licenziati in data 2 ottobre 1975, rep. n. 45166, reg. soc. n. 1509;

46) società cooperativa di produzione e lavoro Forze nuove, soc. coop. a r.l., in Caserta, costituita per rogito delli Paoli in data 9 luglio 1969, rep. n. 88583, reg. soc. n. 72/69;

47) società cooperativa edilizia Otto e mezzo, soc. coop. a r.l., in Caserta, costituita per rogito D'Alessio in data 6 maggio 1974, rep. n. 26151, reg. soc. n. 201/74;

48) società cooperativa agricola Ortofrutticola Francavillese, soc. coop. a r.l., in Francavilla Fontana (Brindisi), costituita per rogito De Cerbo in data 12 agosto 1965, rep. n. 720, reg. soc. n. 641;

49) società cooperativa edilizia S. Gioacchino, soc. coop. a r.l., in Nocera Inferiore (Salerno), costituita per rogito Barela in data 3 febbraio 1976, rep. n. 14440, reg. soc. n. 88/76;

50) società cooperativa edilizia La Speranza, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Laurini in data 25 settembre 1975, rep. n. 16325, reg. soc. n. 1544;

51) società cooperativa edilizia Il Traguardo, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Laurini in data 25 settembre 1975, rep. n. 16383, reg. soc. n. 1643;

52) società cooperativa edilizia Bancoper, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Sanseverino in data 23 febbraio 1970, rep. n. 270866, reg. soc. n. 216.

(2017)

Scioglimento con nomina di commissario liquidatore della società cooperativa mista « Gestione esercizi intercampeggi G.E.I. » a r.l., in Roma.

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1979 la società cooperativa mista « Gestione esercizi intercampeggi G.E.I. » a r.l., in Roma, costituita per rogito dott. Marco Panvini Rosati in data 13 dicembre 1973, rep. n. 97464, reg. soc. n. 5762/73, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Umberto Nuzzaci.

(2040)

Parziale annullamento del decreto ministeriale 6 settembre 1977, limitatamente allo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « Libertas » a r.l., in Molfetta.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1979 è stato annullato il decreto ministeriale 6 settembre 1977, limitatamente al n. 34 d'ordine, riguardante lo scioglimento ex art. 2544 del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore, della società cooperativa edilizia « Libertas » a r.l., in Molfetta (Bari), costituita per rogito dott. D'Amato in data 11 settembre 1954, rep. n. 1537, reg. soc. n. 1636.

(2041)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Achille Grandi », in Roma, e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1979, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Achille Grandi », in Roma, è stata prorogata fino al 21 luglio 1979 ed il dottor Marco Vinci è stato nominato commissario governativo della società stessa in sostituzione del dott. Roberto Mazza.

(1548)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 13 febbraio 1979, concernente « Costituzione delle borse valori per l'anno 1979 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 17 febbraio 1979, con il quale è stata costituita, tra le altre, la deputazione della borsa valori di Firenze, alla pag. 1598, sotto la voce « Borsa di Firenze », tra i deputati supplenti, in luogo di « *Tedducci* rag. Giorgio », leggasi: « *Taddeucci* rag. Giorgio ».

(2275)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Missaglia

Con deliberazione della giunta regionale 23 gennaio 1979, n. 21198, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Missaglia (Como), adottato con deliberazione consiliare 15 aprile 1976, n. 10.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 20 luglio 1978, n. 57.

(2043)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Barbianello

Con deliberazione della giunta regionale 23 gennaio 1979, n. 21198, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Barbianello (Pavia), adottato con deliberazione consiliare 9 luglio 1977, n. 39.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alle delibere consiliari 26 novembre 1977, n. 66 e n. 67.

(2044)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Griante

Con deliberazione della giunta regionale 23 gennaio 1979, n. 21199, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Griante (Como), adottato con deliberazione consiliare 11 dicembre 1976, n. 29.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 26 marzo 1977, n. 19.

(2045)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di San Martino in Strada

Con deliberazione della giunta regionale 23 gennaio 1979, n. 21200, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di San Martino in Strada (Milano), adottato con deliberazione consiliare 15 giugno 1976, n. 85, e successive.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 17 gennaio 1977, n. 12.

(2046)

Variante al piano regolatore generale del comune di Milano

Con deliberazione della giunta regionale 23 gennaio 1979, n. 21212, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare 13 giugno 1973, numero 125101/1493, relativa al quartiere Gallaratese.

(2047)

Approvazione del piano di zona del comune di Bellusco

Con deliberazione della giunta regionale 9 gennaio 1979, n. 20862, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Bellusco (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(1598)

Approvazione del piano di zona del comune di Morimondo

Con deliberazione della giunta regionale 9 gennaio 1979, n. 20867, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Morimondo (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(1599)

Approvazione del piano di zona del comune di Vanzaghello

Con deliberazione della giunta regionale 9 gennaio 1979, n. 20870, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Vanzaghello (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(1600)

Approvazione del piano di zona del comune di Manerba del Garda

Con deliberazione della giunta regionale 9 gennaio 1979, n. 20866, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Manerba del Garda (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(1601)

Approvazione del piano di zona del comune di Bovezzo

Con deliberazione della giunta regionale 9 gennaio 1979, n. 20863, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Bovezzo (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(1602)

Approvazione del piano di zona del comune di Arcisate

Con deliberazione della giunta regionale 9 gennaio 1979, n. 20861, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Arcisate (Varese).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(1603)

Variante al piano di zona del comune di Lecco

Con deliberazione della giunta regionale 9 gennaio 1979, n. 20871, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante in ampliamento al piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Lecco (Como).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(1604)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Fissazione del numero dei posti da attribuire agli idonei dei concorsi distrettuali per segretario giudiziario della carriera di concetto.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 6 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge n. 271 del 10 giugno 1978, con il quale viene stabilito che i posti rimasti vacanti per mancanza o per esaurimento degli idonei nelle graduatorie distrettuali sono conferiti agli idonei degli altri concorsi distrettuali che ne fanno richiesta nel termine fissato dall'amministrazione fermo restando il vincolo di permanenza per cinque anni nel distretto di destinazione;

Atteso che l'amministrazione deve predisporre una graduatoria unica degli idonei che abbiano fatto domanda sulla base della classificazione riportata nei rispettivi concorsi distrettuali nonchè dei titoli preferenziali di ciascuno;

Accertato che alla data del presente decreto sono da conferire dodici posti nel distretto di Trento;

Decreta:

Gli idonei degli altri concorsi distrettuali indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973 che si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 6 di cui alle premesse possono, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, inoltrare domanda, redatta su carta legale, per essere assegnati agli uffici del distretto indicato secondo l'ordine che risulterà dalla graduatoria unica formata dall'amministrazione.

I nominati avranno l'obbligo di prestare effettivo servizio per cinque anni nel distretto di destinazione, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Roma, addì 7 marzo 1979

p. *Il Ministro*: SPERANZA

(2375)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a trentuno posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Latina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI LATINA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, numero 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, numero 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1417, sostituito dall'art. 1, della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a trentuno posti di sostituto alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Latina.

Il 10 % di tali posti, pari a tre, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) e titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (e non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego e dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Latina dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per aver titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per la ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Latina in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Latina, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'articolo 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia del-

lo stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa.

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Latina.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato allo estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciata dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Latina e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia od altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Latina, addì 23 marzo 1978

Il direttore provinciale regg.: RIZZO

Registrata alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 27 gennaio 1979
Registro Poste, foglio n. 254

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Latina.

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . il . . . . . . residente in . . . . via . . . . n. . . . provincia . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 23 marzo 1978, n. 185.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . il . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (5) . . . .;

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(2110)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a otto posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Genova

E' indetto pubblico concorso, per esami, a otto posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo delle segreterie universitarie, presso l'Università degli studi di Genova.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(2316)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Istituto universitario navale di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di scienze nautiche:

istituto di teoria e tecnica delle onde elettromagnetiche, posti n. 1.

Titolo di studio richiesto: diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Istituto universitario navale di Napoli.

(2321)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali e per i posti sottoindicati:

Rettorato:

servizi generali, posti n. 2.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Istituto universitario navale di Napoli.

(2322)

Concorso a due posti di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia II:

istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (per la cattedra di chirurgia sperimentale), posti n. 2.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(2317)

Concorso a quindici posti di ragioniere presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per esami, a quindici posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'Università degli studi di Milano.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere e perito commerciale, ovvero diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria), ovvero diploma di abilitazione tecnica rilasciato da istituti tecnici (sezione commerciale).

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(2318)

Concorsi a posti di tecnico coadiutore presso l'Istituto universitario navale di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di economia marittima:

istituto di diritto commerciale, posti n. 1.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Istituto universitario navale di Napoli.

(2320)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di economia marittima:

istituto di merceologia, posti n. 1.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Istituto universitario navale di Napoli.

(2319)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia plastica, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di chirurgia plastica, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia plastica, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Proserpio Maria, nata a Mariano Comense il 17 maggio 1946 . . . . punti 90 su 100
2. Maturo Lucio, nato a Pordenone il 24 giugno 1941 . . . . » 85 »
3. Bortolami Pierantonio, nato a Padova il 23 marzo 1946 . » 80 »
4. Linda Giorgio, nato a Tavagnacco (Udine) 25 marzo 1945 . . . . » 80 »
5. Cubicciotti Ermenegildo, nato a Contursi (Salerno) il 23 marzo 1946 . . » 75 »
6. Baiani Giovanni, nato a Roma il 19 agosto 1945 . . . . » 73 »
7. Mazzardo Luigi, nato a Taranto il 25 novembre 1945 . . . . . . » 73 »
8. Ostuni Giovanni, nato a Monopoli il 19 ottobre 1943 . . . . . » 72 »
9. Bormioli Mariano, nato a Torino il 12 settembre 1946 . . . . » 70 »
10. Cavallero Marcellino, nato a Torino il 28 maggio 1945 . . . . » 70 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(1840)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Il Ministero dell'interno rende noto, a rettifica del comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 dell'8 febbraio 1979, che con provvedimento 25 gennaio 1979, n. 7297, del prefetto della provincia di Como, la segreteria consorziale di Cassago Brianza-Rogeno è esclusa dal concorso per trasferimento a sedi di classe terza.

Con lo stesso provvedimento viene inclusa nell'anzidetto concorso per trasferimento la sede di Cassago Brianza.

(2376)

OSPEDALI CIVICI RIUNITI « G. RUMMO » DI BENEVENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario e un posto di assistente di anatomia patologica;

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Benevento.

(741/S)

OSPEDALE « A. M. SGOBBA » DI NOCI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della divisione di chirurgia;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Noci (Bari).

(737/S)

OSPEDALE MAGGIORE « SS. TRINITA' » DI FOSSANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia;

un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fossano (Cuneo).

(744/S)

OSPEDALE CIVILE DI GENOVA-SESTRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova-Sestri.

(733/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI ANCONA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di nefrologia con annesso servizio di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di nefrologia con annesso servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(728/S)

OSPEDALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

Concorso a tre posti di assistente del servizio di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente del servizio di pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lamezia Terme (Catanzaro).

(729/S)

ISTITUTI OSPITALIERI VALDESI DI TORRE PELLICE

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio presso l'ospedale valdese di Torre Pellice.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino).

(730/S)

OSPEDALE « F. PETRUCCIOLI » DI PITIGLIANO

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pitigliano (Grosseto).

(731/S)

OSPEDALE SANATORIALE DI CODROIPO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

quattro posti di assistente di pneumotisiologia;

un posto di assistente di pronto soccorso aggregato alla divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Codroipo (Udine).

(742/S)

OSPEDALE DI CINGOLI

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cingoli (Macerata).

(732/S)

OSPEDALE CIVILE DI MONDOVI'

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Mondovì (Cuneo).

(740/S)

OSPEDALI UNIFICATI DI FERMO E PORTO S. GIORGIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente ostetrico-ginecologo addetto al centro oncologico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Fermo (Ascoli Piceno).

(735/S)

OSPEDALE «CUTRONI ZODDA» DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di oculistica (a tempo definito);

un posto di aiuto del laboratorio di analisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

(738/S)

OSPEDALE «DI VENERE» DI BARI-CARBONARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria;

due posti di assistente del servizio emotrasfusionale e di immunoematologia;

due posti di assistente di pediatria destinati alla sezione neonatale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari-Carbonara.

(743/S)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1978, n. **52.**

Rendiconto generale dell'amministrazione della regione Umbria per l'esercizio finanziario 1975.

(*Pubblicata nel Suppl. ord. n.* 2 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 30 *agosto* 1978)

(*Omissis*).

(1400)

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1978, n. **53.**

Rendiconto generale dell'amministrazione della regione Umbria per l'esercizio finanziario 1976.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 3 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 30 *agosto* 1978)

(*Omissis*).

(1401)

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1978, n. **54.**

Rendiconto generale dell'amministrazione della regione Umbria per l'esercizio finanziario 1977.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 4 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 30 *agosto* 1978)

(*Omissis*).

(1402)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1978, n. **78.**

Modalità di attuazione dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 in merito a biblioteche popolari, centri sociali di educazione permanente, centri di lettura, servizio nazionale di lettura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 20 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Applicazione delle norme regionali alle funzioni trasferite

L'esercizio delle funzioni amministrative in materia di musei e biblioteche di enti locali trasferite alla Regione con l'art. 47, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è disciplinato, per quanto non viene disposto dalla presente legge, dalle leggi regionali 8 marzo 1975, n. 30; 23 dicembre 1976, n. 64; 28 giugno 1977, n. 21.

La Regione trasferisce ai comuni i servizi specificati nel secondo comma del suddetto articolo, secondo le modalità indicate nella presente legge.

Art. 2.

Biblioteche popolari

Le biblioteche popolari con il personale ed i beni in dotazione vengono trasferite ai comuni in cui esse hanno sede.

Art. 3.

Centri di lettura e centri sociali di educazione permanente

I centri di lettura e i centri sociali di educazione permanente sono soppressi. Il patrimonio di tali centri, ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è trasferito ai comuni in cui essi hanno sede. Tale patrimonio viene utilizzato dalla biblioteca

dell'ente locale e dal sistema bibliotecario cui il comune aderisce. Laddove non esista la biblioteca dell'ente locale, i beni dei centri costituiscono un patrimonio iniziale per l'istituzione della biblioteca comunale.

Alla consegna dei beni mobili e immobili provvederanno un rappresentante del provveditore agli studi, un rappresentante del comune che prende in consegna il materiale e un rappresentante dell'ufficio regionale competente in materia.

Art. 4.
Personale

Il personale di ruolo e non di ruolo, a tempo indeterminato dei suddetti centri, è trasferito, a domanda dell'interessato, al comune che lo assegnerà alla propria biblioteca comunale o consorziale.

All'inquadramento di detto personale nei ruoli organici dei comuni di destinazione, si provvederà con le modalità che saranno indicate in apposita legge regionale, da emanarsi entro il 31 dicembre 1978.

Art. 5.
Servizio nazionale di lettura

Il servizio nazionale di lettura si identificherà con i sistemi bibliotecari previsti dall'art. 6, comma primo e secondo, della legge 8 marzo 1975, n. 30, ed il relativo patrimonio, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è trasferito ai comuni presso i quali attualmente si trova a titolo di deposito.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 29 dicembre 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 23 dicembre 1978.

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1978, n. 79.

Testo unico delle norme sulle espropriazioni per pubblica utilità contenute nelle leggi regionali 17 agosto 1974, n. 41; 4 febbraio 1975, n. 19; 26 gennaio 1977, n. 12; 8 novembre 1977, n. 43, coordinato con le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e alla legge 3 gennaio 1978, n. 1.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 20 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità

L'approvazione dei progetti relativi ad opere pubbliche della Regione e degli enti locali equivale a dichirazione di pubblica utilità, d'urgenza ed indifferibilità delle opere stesse, ove tali effetti non siano già previsti dalla vigente legislazione statale o regionale.

Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto.

Art. 2.
Organo competente all'esercizio delle funzioni amministrative

Il presidente della giunta regionale esercita le funzioni attribuite alla Regione in ordine alla dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ed indifferibilità dei lavori nonchè le attribuzioni in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e d'urgenza, compresa la determinazione amministrativa delle indennità e la retrocessione.

Il presidente della giunta regionale può delegare l'esercizio di tali funzioni amministrative al responsabile del servizio lavori pubblici e l'esercizio delle funzioni esecutive al coordinatore preposto al settore in cui ricade l'ufficio espropri.

Art. 3.
Pareri del comitato tecnico consultivo regionale

Le istanze di dichiarazione di pubblica utilità delle opere rientranti nelle materie trasferite o delegate alla Regione sono sottoposte all'esame del comitato tecnico consultivo regionale, seconda sezione, istituito con legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, e successiva modifica, in tutti i casi in cui leggi speciali richiedono il parere di organi centrali e periferici dell'amministrazione statale.

Sono altresì sottoposti all'esame di detta sezione le delimitazioni dei centri edificati effettuate ai sensi del terzo comma dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 4.
Delega agli enti territoriali delle autorizzazioni all'accesso e all'occupazione temporanea e d'urgenza

Le amministrazioni provinciali, le comunità montane ed i loro consorzi sono delegati, per la esecuzione di opere pubbliche di loro rispettiva competenza ad adottare i provvedimenti autorizzatori dell'accesso agli immobili per l'esecuzione di misure, rilievi ed ogni altra operazione necessari per la formazione dei relativi progetti o per l'inizio e lo svolgimento del procedimento espropriativo, nonchè i provvedimenti di nomina dei tecnici incaricati delle operazioni di cui sopra.

E' altresì delegata agli enti predetti l'autorizzazione alla occupazione temporanea e d'urgenza degli immobili necessari per la realizzazione delle opere di cui al primo comma, ove sia stata già dichiarata l'urgenza ed indifferibilità dei lavori od essa discenda dalla legge o dall'approvazione dei relativi progetti.

Ferme restando le competenze attribuite ai comuni dall'ultimo comma dell'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dal primo comma dell'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, concernenti i provvedimenti autorizzatori dell'accesso e delle occupazioni temporanea e di urgenza attinenti all'esecuzione di opere pubbliche e di pubblica utilità di loro spettanza o alla formazione dei relativi progetti nonchè alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi, i comuni stessi sono delegati ad adottare i provvedimenti di cui ai due precedenti commi per le opere dei soggetti anche non territoriali o per quelle necessarie all'attuazione dei piani di zone per l'edilizia economica e popolare.

I tecnici autorizzati ad accedere agli immobili per lo svolgimento delle operazioni di cui ai precedenti commi possono essere scelti anche tra i dipendenti dell'ente che conferisce l'incarico o per conto del quale l'incarico stesso è conferito.

Nell'avviso di accesso, da far recapitare ai proprietari almeno tre giorni prima della sua effettuazione, saranno indicati i nomi delle persone cui è stata concessa la facoltà di introdursi nelle proprietà, nonchè il luogo ed il tempo in cui la facoltà concessa verrà esercitata.

Art. 5.
Stato di consistenza ai fini dell'occupazione d'urgenza

Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili, lo stato di consistenza del fondo, prescritto dal primo comma dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, va compilato dopo che sia stata diposta l'occupazione d'urgenza, a cura dell'ente occupante o dei suoi concessionari, che vi provvedono in concomitanza con la redazione del verbale di immissione in possesso anche attraverso i propri tecnici dipendenti purchè sia assicurata l'imparzialità dell'opera prestata.

Detto verbale deve essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'occupante o del concessionario; al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.

Il relativo avviso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, è notificato almeno venti giorni prima al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali, ed entro lo stesso termine è affisso, per almeno venti giorni, nell'albo del comune o dei comuni in cui sono siti gli immobili.

Art. 6.
Termine per l'emanazione dei provvedimenti delegati

I comuni provvederanno ad emanare i provvedimenti loro delegati con il precedente art. 4, terzo comma, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza da parte degli enti non territoriali, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'accesso o alla occupazione temporanea o d'urgenza.

Qualora i comuni non adempiano entro il termine previsto dal precedente comma, i relativi provvedimenti saranno emessi dal presidente della giunta regionale, su richiesta degli interessati.

Art. 7.

Modalità di esercizio delle funzioni delegate

La delega prevista al precedente art. 4 è a tempo indeterminato ed il suo esercizio è vincolato all'osservanza delle vigenti disposizioni di legge ed alle direttive della giunta regionale alla quale compete la vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate.

L'ufficio espropri del servizio lavori pubblici fornirà la collaborazione necessaria al migliore esercizio dell'attività amministrativa nelle materie delegate.

La giunta regionale disporrà annualmente i rimborsi per le spese eventualmente sostenute dagli enti indicati al precedente art. 4 per l'esercizio delle funzioni delegate, da prelevarsi nell'apposito capitolo istituito annualmente nello stato di previsione della spesa.

Art. 8.

Pagamento o svincolo delle indennità a favore dei conduttori

Il presidente della giunta regionale, in esecuzione del combinato disposto dell'art. 17, ultimo comma e dell'art. 12, secondo, terzo e quarto comma della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche e integrazioni, autorizza il pagamento dell'indennità di cui all'art. 17 della stessa legge su istanza dei conduttori dei fondi assoggettati ad espropriazione, od ordina lo svincolo della medesima indennità, depositata nella Cassa depositi e prestiti previa produzione di titolo valido a dimostrare la legittimità dello status vantato e certificazione attestante la qualifica di diretto-coltivatore.

Qualora i soggetti interessati al pagamento o allo svincolo della indennità, non siano in grado di fornire il titolo di cui al comma precedente potranno sostitutivamente produrre gli atti appresso indicati, sempre che non ricorra il caso in cui la legge preveda espressamente, per particolari tipi di conduzione, la formalità dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata:

a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito alla titolarità del diritto vantato dal conduttore, se la somma da corrispondere non sia superiore a lire 100 mila;

b) atto notorio che attesti la titolarità del diritto vantato dal conduttore, atto di malleveria o altra idonea garanzia da prestarsi in vista di eventuali diritti di terzi che possono essere fatti valere fino alla scadenza del termine di impugnativa di cui all'art. 54, secondo comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, qualora la somma da corrispondere sia superiore a L. 100.000.

In sede di autorizzazione al pagamento o allo svincolo potranno essere disposte per casi particolari aggiuntive forme di garanzia.

La produzione degli atti sopraelencati non esonera l'ente che promuove il procedimento espropriativo dal dovere di compiere, prima del deposito degli atti nella segreteria comunale ai sensi dell'art. 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, attraverso i propri organi o gli organi di polizia locale, le opportune indagini in merito alla sussistenza, nelle persone indicate nell'art. 17, commi primo e secondo, della stessa legge, dei requisiti richiesti per la determinazione della indennità aggiuntiva.

Art. 9.

Pagamento in acconto delle indennità

Gli enti esproprianti, nell'atto in cui deliberano di acquisire mediante espropriazione le aree necessarie per l'esecuzione di opere pubbliche, possono autorizzare il pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati.

Nelle ipotesi previste negli articoli 12, commi primo e secondo, e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, un acconto del 50 per cento delle indennità previste dagli articoli 16 e 17, può essere corrisposto dall'espropriante, in attesa, rispettivamente, della stipula dell'atto di cessione e del provvedimento autorizzativo al pagamento diretto, sulla base di fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da enti ed istituti autorizzati a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 10.

Tasse sulle concessioni regionali, titolo VI, della tariffa annessa alla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 19.

OPERE PUBBLICHE

TASSE CONCESSIONI REGIONALI

N. reg.	Legge n. 121 (D.P.R. n. 641)	Descrizione degli atti	Tassa rilascio	Tassa annuale
24	146	Dichiarazione che un'opera è di pubblica utilità (legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni):		
		se la spesa complessiva dell'opera è prevista in somma non maggiore di L. 500.000;	5.000	
		se la spesa complessiva dell'opera è prevista in somma non maggiore di L. 10.000.000;	10.000	
		per ogni milione o frazione di milione in più saranno dovute in aumento alle L. 10.000.	1.500	
		Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 3.		
		Nota: la tassa si riferisce alle dichiarazioni di pubblica utilità da parte della Regione, fatte tanto con legge quanto con decreto; essa è pure dovuta ogni qualvolta l'approvazione di progetti tecnici abbia anche efficacia di dichiarazione di pubblica utilità.		
		La tassa deve essere liquidata sulla base dell'ammontare complessivo della spesa quale risulta all'atto dell'emanazione del provvedimento, tenendo conto di ogni eventuale aggiornamento.		
		Non è dovuta la tassa quando si tratta di opere pubbliche o di opere che sono da considerarsi di pubblica utilità perché obbligatorie per disposto di legge statale o regionale.		
		Non è nemmeno dovuta la tassa sulle dichiarazioni di indifferibilità e di occupazione temporanea di urgenza di immobili, ai sensi dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.		
25	147	Decreto di proroga di concessioni per espropriazioni di pubblica utilità decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 3.	2.500	

Art. 11.

Abrogazione di norme preesistenti

Gli articoli 8, 12, 13 e 14 della legge regionale 17 agosto 1974, n. 41, 12 e 13 della legge regionale 26 gennaio 1977, n. 12, 2, comma quarto, n. 6 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, nonchè il titolo VI della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali annessa alla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 19, sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 12.

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 29 dicembre 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 23 dicembre 1978.

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1978, n. 80.

Provvidenze per il potenziamento ed il miglioramento degli esercizi alberghieri e degli impianti ed attrezzature complementari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 20 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La regione Lazio promuove la razionalizzazione ed il potenziamento degli esercizi alberghieri e degli impianti ed attrezzature complementari ad essi, conformemente agli obiettivi programmatici di riequilibrio territoriale economico e sociale della Regione.

Art. 2.

Soggetti ed opere ammessi alle agevolazioni

Le provvidenze di cui alla presente legge possono essere concesse nel quadro degli indirizzi programmatici della regione Lazio e ad enti pubblici e ad operatori privati, con priorità alle aziende a conduzione familiare, in relazione:

a) 1) alla costruzione, ricostruzione, completameno, trasformazione ed ampliamento di immobili adibiti e da adibire ad esercizi alberghieri nonchè delle attrezzature ed impianti complementari ad essi;

2) all'acquisto del terreno o dell'immobile da adibire ad uso ricettivo, purchè non sia avvenuto in data anteriore ad un anno rispetto a quella di presentazione della domanda di cui al seguente art. 7;

3) all'acquisto dell'immobile già adibito ad uso ricettivo da parte di chi risulti abbia ininterrottamente gestito l'esercizio da almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di cui al seguente art. 7;

b) all'ammodernamento e al miglioramento degli esercizi, attrezzature ed impianti di cui alla precedente lettera *a*), punto 1);

c) all'arredamento e al rinnovo dell'arredamento degli esercizi di cui alla precedente lettera *a*), punto 1).

Art. 3.

Provvidenze

Le provvidenze di cui alla presente legge sono costituite da contributi in conto capitale e da contributi annuali.

In particolare esse sono così determinate:

1) contributi in conto capitale, nella misura massima del quindici per cento, elevabile al venticinque per cento nel caso di esercizio gestito in immobile non di proprietà del richiedente, della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), del precedente art. 2;

2) contributi annuali, pari all'otto per cento per le opere di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2 ed al sei per cento per le opere di cui alla lettera *c*) dello stesso, da calcolarsi su un massimo del sessanta per cento, sessanta per cento e quaranta per cento, della spesa riconosciuta ammissibile, rispettivamente per le opere di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo.

La durata dei contributi annuali è fissata in:

venti anni per le opere di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo;

dieci anni per le opere di cui alla lettera *c*) del precedente articolo.

Quando le iniziative siano attuate da comuni, provincie e loro consorzi ed associazioni, da enti pubblici, da comunità montane costituite in base alla legge della Regione, da associazioni ed enti che abbiano ottenuto riconoscimento giuridico e le cui attività ricreative e culturali concorrano allo sviluppo del turismo nonchè quando siano realizzate in comuni montani o depressi, la misura massima dei contributi in conto capitale viene elevata del dieci per cento.

Art. 4.

Contributi in conto capitale

I contributi in conto capitale di cui al n. 1) dell'art. 3 vengono erogati in unica soluzione ad opere ultimate, con le modalità indicate dall'ultimo comma del successivo art. 8.

Su richiesta degli interessati, previa apposita deliberazione di giunta, possono venire erogati a stati di avanzamento, in misura proporzionale alle opere eseguite.

Qualora si tratti di iniziative realizzate da comuni, da provincie, da comunità montane e da loro consorzi ed associazioni, da enti pubblici, può essere disposta, con deliberazione della giunta regionale, l'anticipata erogazione di un quota non superiore al trentacinque per cento del contributo concesso.

Tale quota sarà computata in sede di liquidazione finale.

Art. 5.

Contributi annuali

I contributi annuali di cui al n. 2) dell'art. 3 sono corrisposti ad opere ultimate direttamente ai richiedenti in rate annuali posticipate.

Di tali contributi è consentito lo sconto presso gli istituti finanziari. Previa apposita cessione di credito, detti contributi possono venire corrisposti direttamente all'istituto di credito indicato dagli interessati in concorso interessi dovuti per eventuali mutui contratti o da contrarre.

Art. 6.

Non cumulabilità dei contributi

Per le stesse opere e per gli stessi acquisti non è consentito il cumulo delle provvidenze di cui alla presente legge con quelle disposte dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 7.

Domanda e documentazione

Le domande per la concessione delle provvidenze di cui alla presente legge indirizzate alla regione Lazio, assessorato turismo, debbono essere corredate da:

a) relazione tecnica;

b) dettagliato preventivo di spesa;

c) progetto di massima, munito del visto per approvazione del comune, esclusivamente per le opere di cui alla lettera *a*), punto 1), del precedente art. 2.

Nelle domande i richiedenti debbono indicare la categoria dell'esercizio alberghiero, la presunta data di inizio dei lavori, nonchè dichiarare di accettare tutte le condizioni cui la presente legge subordina l'erogazione dei contributi.

Le domande per la concessione delle provvidenze per le opere di cui alla lettera *a*), punto 1), del precedente art. 2, debbono essere presentate anche al sindaco del comune nel cui territorio è localizzata l'iniziativa.

Il comune istruisce le pratiche, acquisendo il parere che l'ente turistico sub-regionale competente nonchè la comunità montana, nell'ipotesi di iniziative localizzate in territorio di comuni compresi in comunità montane rilasceranno, per le opere di cui alla lettera *a*) dell'art. 2, motivandolo in base al rapporto tra ricettività alberghiera esistente e l'andamento della domanda tenendo altresì conto dei piani di sviluppo della località e le trasmette, entro trenta giorni dalla ricezione, alla regione Lazio, assessorato turismo, unitamente ad una relazione approvata dalla giunta comunale sulla opportunità o meno dell'iniziativa e sulle caratteristiche con le quali si intende realizzarla, in relazione alle esigenze della località ed alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 8.

Modalità di concessione dei contributi

Tenuto conto del parere espresso dalla apposita commissione consultiva di cui al successivo art. 9, la giunta regionale delibera sulla concessione del finanziamento fissando le date di inizio e di ultimazione dei lavori.

L'assessorato al turismo comunica al richiedente un estratto della deliberazione con invito, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, a presentare all'assessorato medesimo la documentazione definitiva non oltre due mesi dal termine fissato per l'ultimazione dei lavori.

I contributi in conto capitale vengono erogati entro sei mesi dall'entrata in funzione dell'impianto in base agli atti di contabilità finale ed all'accertamento del modo di realizzazione dell'iniziativa.

Art. 9.

Commissione consultiva

E' istituita una commissione consultiva, per le provvidenze di cui alla presente legge, composta da:

1) l'assessore regionale al turismo con funzioni di presidente;

2) il presidente della competente commissione consiliare con funzioni di vice presidente;

3) tre membri designati dalla apposita commissione consiliare permanente, fra i propri componenti;

4) un rappresentante regionale dell'unione nazionale delle province italiane;

5) un rappresentante regionale dell'associazione nazionale dei comuni italiani;

6) un rappresentante designato degli enti provinciali per il turismo;

7) un rappresentante designato dalle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

8) due rappresentanti designati dalle associazioni regionali degli albergatori maggiormente rappresentative;

9) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali del settore.

Svolge funzioni di segretario-relatore un funzionario dell'assessorato al turismo.

La commissione che dura in carica tre anni, è costituita con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 10.

Condizioni per la concessione delle provvidenze

L'erogazione delle provvidenze di cui alla presente legge è subordinata:

1) alla rispondenza al progetto approvato delle opere eseguite o in corso di esecuzione, qualora venga richiesta l'erogazione dei contributi a stato di avanzamento dei lavori;

2) all'osservanza del termine di ultimazione dei lavori stabilito nella deliberazione con cui vengono assegnati i contributi. Eventuali deroghe dovranno essere autorizzate con apposita deliberazione;

3) alla osservanza delle disposizioni di cui al successivo art. 11.

Art. 11.

Vincolo ed obbligo di destinazione

Gli immobili, per i quali sono stati concessi contributi per le opere di cui all'art. 2, lettera *a*) della presente legge, sono vincolati alla destinazione specifica per la durata di venti anni.

Il vincolo è trascritto, a cura e spese del beneficiario, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

La destinazione specifica delle opere di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 viene garantita mediante assunzione da parte dei beneficiari dell'obbligo del mantenimento della destinazione stessa per la durata di venti anni.

La destinazione specifica dei mobili, per i quali sono stati concessi contributi ai sensi della presente legge, deve essere garantita, per la durata di dieci anni, mediante apposito atto d'obbligo dei beneficiari.

La giunta regionale può autorizzare la cancellazione anticipata dal vincolo nella ipotesi di cui al primo comma del presente articolo, o l'anticipato mutamento di destinazione, nella ipotesi di cui al terzo e quarto comma, esclusivamente quando sia accertata su motivata e documentata richiesta del funzionario:

a) la sopravvenuta impossibilità della destinazione;

b) la sopravvenuta non convenienza della destinazione.

Art. 12.

Revoca della concessione

La revoca delle provvidenze concesse ed il recupero integrale dei contributi eventualmente già erogati nonchè degli interessi legali viene disposto dalla giunta regionale su roposta dell'assessore al turismo, quando:

a) venga meno la destinazione specifica degli immobili e degli arredi in epoca anteriore ai termini fissati nei precedenti articoli 10 e 11, senza la preventiva autorizzazione della giunta regionale;

b) sia disposto dalla giunta regionale il mutamento della destinazione degli immobili e degli arredi per la sopravvenuta non convenienza della destinazione;

c) quando venga realizzata una iniziativa difforme da quella per la quale sono stati concessi i contributi senza una preventiva autorizzazione della giunta regionale; nell'ipotesi di difformità parziale la giunta medesima, su proposta dell'assessore al turismo, provvederà alla proporzionale riduzione dei contributi, contestualmente all'autorizzazione ai pagamenti dei contributi stessi;

d) quando non venga rispettato, senza una preventiva autorizzazione della giunta regionale, il termine fissato per l'ultimazione delle opere e degli acquisti;

e) quando i beneficiari di contributi dichiarino di rinunciare alle provvidenze concesse;

f) quando non sia stata richiesta od ottenuta la classificazione alberghiera indicata nella domanda di cui al precedente art. 7.

La sospensione dell'erogazione delle provvidenze viene disposta dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, quando la giunta medesima abbia autorizzato il mutamento della destinazione degli immobili e dei mobili per la accertata sopravvenuta impossibilità della destinazione stessa.

Art. 13.

Regime di applicazione della legge

Le provvidenze disposte dalla presente legge possono essere concesse in relazione:

a) alle opere che abbiano avuto inizio in data successiva al 1° gennaio 1975 e che alla data di presentazione della domanda non siano state ultimate;

b) alle opere per le quali sia stata inoltrata domanda di contributo ai sensi della legge regionale 19 luglio 1974, n. 32, purchè le provvidenze stesse non siano state concesse ed a condizione che i lavori siano stati ultimati non prima del 1° gennaio 1973. Le pratiche di cui al presente comma, che siano state approvate dalla commissione consultiva per le provvidenze alberghiere di cui all'art. 12 della legge regionale n. 32 del 19 luglio 1974, verranno direttamente sottoposte alle decisioni della giunta regionale.

Art. 14.

Autorizzazione di spesa

Per l'attuazione delle provvidenze previste dalla presente legge, sono autorizzati per l'anno finanziario 1978:

a) lo stanziamento di lire 1.460 milioni per i contributi in capitale di cui al secondo comma, punti 1), del precedente art. 3;

b) il limite di impegno di lire 400 milioni per i contributi ventennali di cui al terzo comma del citato art. 3;

c) il limite di impegno di lire 40 milioni per i contributi decennali di cui allo stesso terzo comma dell'art. 3.

Le spese autorizzate dal comma precedente per l'anno finanziario 1978 sono iscritte nei sottoindicati capitoli che si istituiscono nel bilancio di previsione della regione Lazio per lo anno medesimo:

Cap. 205261. — Contributi in conto capitale per costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento, completamento e miglioramento di immobili adibiti o da adibire ad esercizi alberghieri e di attrezzature ed impianti complementari, nonchè per acquisto di terreni e di immobili e per arredamento	L. 1.460.000.000
Cap. 205262. — Contributi costanti ventennali per costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento, completamento e miglioramento di immobili adibiti o da adibire ad esercizi alberghieri e di attrezzature ed impianti complementari, nonché per acquisto di terreni e di immobili .	» 400.000.000
Cap. 205263. — Contributi costanti decennali per arredamento di esercizi alberghieri .	» 40.000.000

Ai fini della gestione di cassa, ai suddetti capitoli 205261, 205262 e 205263 è attribuita, rispettivamente, la dotazione di lire 500 milioni, di lire 90 milioni e di lire 10 milioni.

Art. 15.

Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte per l'anno finanziario 1978 dal precedente art. 14, di complessive lire 1.900 milioni in termini di competenza e di lire 600 milioni in termini di cassa, si fa fronte mediante riduzione di pari importi degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 205299 del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno medesimo.

In dipendenza delle variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1978 disposte dalla presente legge ed ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti, per gli anni 1979 e successivi, dalle autorizzazioni di spesa previste dalle lettere *b)* e *c)* del primo comma del precedente art. 14, nell'area progettuale « Razionalizzazione dei servizi di distribuzione e del turismo », codice 0600, del bilancio pluriennale 1978-81, sono introdotte le seguenti variazioni:

1) è inserito il cap. 205261 con lo stanziamento di lire 1.460 milioni per l'anno finanziario 1978;

2) sono inseriti i capitoli 205262 e 205263 con gli stanziamenti, rispettivamente, di lire 400 milioni e di lire 40 milioni, per ciascuno degli anni finanziari dal 1978 al 1981;

3) è ridotto di lire 1.900 milioni lo stanziamento del capitolo 205299 per l'anno finanziario 1978;

4) è ridotto di lire 440 milioni, per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1981, il fondo relativo alle « spese per la razionalizzazione dei servizi di distribuzione e del turismo (interventi globali) ».

Art. 16.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, ultimo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 29 dicembre 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 23 dicembre 1978.

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1978, n. **81.**

Attuazione di una campagna straordinaria di valorizzazione e commercializzazione del latte alimentare prodotto nel Lazio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 20 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio nell'ambito dei programmi globali per lo sviluppo dell'agricoltura ed in particolare della zootecnia e in armonia con il regolamento (CEE) n. 559/76 promuove nel corso dell'anno 1978 una campagna straordinaria di commercializzazione e di valorizzazione del latte alimentare prodotto nel Lazio, utilizzando le strutture del comune di Roma.

Art. 2.

La campagna straordinaria di commercializzazione e valorizzazione del latte alimentare deve tendere all'introduzione di nuove tecniche di promozione e vendita del latte alimentare, alla creazione di un rapporto tra programmazione, produzione, trasformazione e consumo, alla educazione del consumatore e all'aumento del consumo pro-capite del prodotto.

Art. 3.

La regione Lazio concede al comune di Roma per lo sviluppo della campagna straordinaria di commercializzazione del latte per l'anno 1978 un contributo di lire 400 milioni.

Art. 4.

Il comune di Roma, ai fini dell'attribuzione del contributo di cui all'art. 3, dovrà presentare alla regione Lazio, assessorato agricoltura e foreste, un dettagliato programma di operatività entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 400 milioni.

Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal comma precedente si fa fronte mediante riduzione di lire 400 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 101299 (fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi) del bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1978 ed iscrizione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, al cap. 101220 che si istituisce nel bilancio stesso con la seguente denominazione: « Contributo al comune di Roma per lo svolgimento di una campagna straordinaria di commercializzazione e di valorizzazione del latte alimentare prodotto nel Lazio ».

Le suddette variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1978, sono riportate nell'area progettuale « Sviluppo dell'agricoltura », codice 0100, del bilancio pluriennale 1978-81.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 29 dicembre 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 28 dicembre 1978.

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1978, n. **82.**

Norme di attuazione nella regione Lazio della legge nazionale 2 maggio 1976, n. 183. Incremento e miglioramento degli esercizi ricettivi nonchè degli impianti ed attrezzature complementari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 20 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

L'attuazione nella regione Lazio della legge nazionale 2 maggio 1976, n. 183, concernente la « Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80 » è regolata, per le materie di cui alla presente legge, dalle norme che seguono.

Art. 2.

Soggetti ed opere ammessi alle agevolazioni

Le provvidenze di cui alla presente legge possono essere concesse nel quadro degli indirizzi programmatici della regione Lazio e ad enti pubblici e ad operatori privati, con priorità alle aziende a conduzione familiare in relazione:

a) 1) alla costruzione, ricostruzione, completamento, trasformazione ed ampliamento di immobili adibiti o da adibire ad esercizi ricettivi nonchè delle attrezzature ed impianti complementari al turismo;

2) all'acquisto del terreno o dell'immobile da adibire ad uso ricettivo, purchè non sia avvenuto in data anteriore ad un anno rispetto a quella di presentazione della domanda di cui al successivo art. 10;

3) all'acquisto dell'immobile già adibito ad uso ricettivo da parte di chi risulti abbia ininterrottamente gestito l'esercizio da almeno due anni prima della presentazione della domanda di cui al successivo art. 10;

b) all'ammodernamento o al miglioramento degli esercizi, attrezzature ed impianti di cui alla precedente lettera *a*), punto 1).

Art. 3.

Provvidenze

Le provvidenze di cui alla presente legge sono costituite, conformemente a quanto previsto dall'art. 125 del testo unico della legge sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1, da mutui a tasso agevolato e da contributi in conto capitale.

Il tasso annuo di interesse da corrispondere in relazione alla cessione dei mutui di cui al primo comma del presente articolo è determinato con decreto del Ministro del tesoro.

In particolare esse sono così determinate:

1) mutui a tasso agevolato con ammortamento massimo di venti anni:

a) nella misura non superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2;

b) nella misura non superiore al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2;

2) contributi in conto capitale nella misura massima del 15 per cento della spesa riconosciuta per le opere di cui all'articolo 2.

La misura massima dei mutui al tasso agevolato è elevata del 10 per cento nel caso di esercizio gestito in immobile non di proprietà del richiedente e quando le iniziative siano attuate da comuni, province e loro consorzi ed associazioni, da enti pubblici, da comunità montane costituite in base alla legge della Regione, da associazioni ed enti le cui attività ricreative e culturali concorranno allo sviluppo del turismo, nonchè da imprenditori in genere relativamente ad opere realizzate in comuni montani ovvero in aree depresse.

Art. 4.

Mutui a tasso agevolato

Ai fini della concessione di mutui a tasso agevolato, la Regione stipulerà apposite convenzioni con istituti di credito, autorizzandoli di volta in volta a concedere i mutui ai richiedenti.

Art. 5.

Contributi in conto capitale

I contributi in conto capitale vengono erogati in unica soluzione ad opere ultimate con le modalità indicate nell'ultimo comma del successivo art. 7.

Qualora si tratti di iniziative realizzate da comuni, da province, da comunità montane e da loro consorzi ed associazioni nonchè da enti pubblici può essere disposta, con deliberazione della giunta regionale, l'anticipata erogazione di una quota non superiore al 35 per cento del contributo concesso.

Tale quota sarà computata in sede di liquidazione finale.

Art. 6.

Non cumulabilità dei contributi

Per le stesse opere e per gli stessi acquisti non è consentito il cumulo delle provvidenze di cui alla presente legge con quelle disposte dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 7.

Modalità di concessione dei contributi

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera sulla concessione del finanziamento fissando le date di inizio e di ultimazione dei lavori.

L'assessorato al turismo comunica al richiedente un estratto della deliberazione con invito, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, a presentare all'assessorato medesimo la documentazione definitiva.

L'erogazione dei mutui può avvenire a stati d'avanzamento dei lavori, accertati nelle forme consuete in atto presso l'istituto mutuante.

I contributi in conto capitale vengono erogati entro sei mesi dall'entrata in funzione dell'impianto, in base agli atti di contabilità finale ed all'accertamento del modo di realizzazione dell'iniziativa.

Art. 8.

Vincoli di destinazione

Gli immobili, per i quali sono stati concessi contributi per le opere di cui all'art. 2, lettera *a*), della presente legge, sono vincolati alla loro specifica destinazione per la durata di venti anni.

Il vincolo è trascritto, a cura e spese del beneficiario, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

La destinazione specifica degli immobili, per i quali sono stati concessi contributi per le opere previste dall'art. 2, lettera *b*), della presente legge, deve essere garantita, per la durata di quindici anni, mediante apposito atto d'obbligo dei beneficiari.

La giunta regionale autorizza l'anticipato mutamento di destinazione e, nei casi di cui al primo comma, la relativa cancellazione del vincolo quando, su motivata e documentata richiesta del beneficiario, sia accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza della destinazione medesima.

Art. 9.

Revoca della concessione

La revoca delle provvidenze concesse ed il recupero integrale dei contributi eventualmente già erogati nonchè degli interessi legali viene disposto dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, quando:

a) venga meno la specifica destinazione degli immobili in epoca anteriore ai termini fissati nel precedente art. 8 senza la preventiva autorizzazione della giunta regionale;

b) sia disposto dalla giunta regionale il mutamento della destinazione degli immobili per la sopravvenuta impossibilità o non convenienza della destinazione;

c) venga realizzata una iniziativa difforme da quella per la quale sono stati concessi i contributi, senza una preventiva autorizzazione della giunta regionale; nell'ipotesi di difformità parziale la giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, provvederà alla proporzionale riduzione dei contributi;

d) non vengano rispettati, senza una preventiva autorizzazione della giunta regionale, i termini fissati per l'inizio e la ultimazione delle opere;

e) non sia stata conseguita la classifica indicata nella domanda e prescritta dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 10.

Condizioni per la concessione delle agevolazioni

Le provvidenze disposte dalla presente legge possono essere concesse, nella misura e con le modalità di cui ai precedenti articoli, a condizione:

1) che le domande per la concessione delle provvidenze, nelle quali dovrà essere indicata la classificazione quando le opere siano finalizzate alla realizzazione di attività soggette a classifica, siano corredate da:

a) relazione tecnica;

b) preventivo di spesa,

per le opere di cui alla lettera *a*), punto 1), del precedente art. 2, deve essere prodotto inoltre un progetto di massima munito del visto del comune;

2) che le opere oggetto di finanziamento vengano realizzate nell'ambito territoriale di operatività delle leggi sulla Cassa per il Mezzogiorno;

3) che le opere oggetto di finanziamento siano ancora da realizzare o, se realizzate, non siano state ultimate in data anteriore al 1° gennaio 1973.

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

Per l'attuazione delle provvidenze recate dall'art. 3 della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la complessiva spesa di lire 27.000 milioni, di cui lire 20.000 milioni per mutui a tasso agevolato e lire 7.000 milioni per contributi in conto capitale.

Gli stanziamenti autorizzati dal comma precedente sono iscritti nei seguenti capitoli che si istituiscono nel bilancio regionale per l'anno finanziario 1978:

Cap. 205257. — Mutui a tasso agevolato per acquisto, costruzione, ricostruzione, trasformazione, completamento e miglioramento di immobili adibiti o da adibire ad esercizi alberghieri, nonchè degli impianti e attrezzature complementari, nelle zone interessate all'attuazione degli interventi di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183 . . . . . . L. 20.000.000.000

Cap. 205258. — Contributi in conto capitale per acquisto, costruzione, ricostruzione, trasformazione, completamento e miglioramento di immobili adibiti o da adibire ad esercizi alberghieri, nonchè degli impianti ed attrezzature complementari, nelle zone interessate alla attuazione degli interventi di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183 . . . . L. 7.000.000.000

Ai fini della gestione di cassa, ai suddetti capitoli 205257 e 205258 è attribuita, rispettivamente, la dotazione di lire 10.000 milioni e di lire 3.500 milioni.

Agli oneri derivanti dai commi precedenti si fa fronte riducendo gli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 900299 (fondo globale) del bilancio regionale per l'anno finanziario 1978, rispettivamente di lire 27.000 milioni e di lire 13.500 milioni.

Nell'area progettuale « Razionalizzazione dei servizi di distribuzione del turismo, codice 0600, del bilancio pluriennale 1977-81, *sono iscritti i capitoli 205257 e 205258 con i relativi* stanziamenti di lire 20.000 milioni e di lire 7.000 milioni per l'anno finanziario 1978; corrispondente nell'area progettuale « Organizzazione amministrativa », codice 1000, del bilancio stesso è ridotto di lire 27.000 milioni lo stanziamento del cap. 900299 per l'anno finanziario 1978.

Art. 12.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 29 dicembre 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 28 dicembre 1978.

(1145)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790710)